



Tribunale per i Minorenni di Taranto
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Prot. n. / 2022 Tribunale Minori

Prot. n. 75/2022 Procura Minori

Il Procuratore ed il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Visto il decreto legge 7 gennaio 2022 n.1 contenente ***“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 , in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”***;

preso atto che l'art. 1 del citato decreto legge, rubricato come ***“Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars CoV-2”*** modifica l'art. 4 ter del d.l. 1 aprile 2021 n.76, inserendo il comma 4 quater che prevede ***“Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov 2 agli ultracinquantenni”*** dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino al 15.6.2022;

che il successivo co. 4 quinquies ***“Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali o di guarigione sui luoghi di lavoro”*** al co. 1 dispone che, a decorrere dal 15.2.2022 , tutti i soggetti a cui si applica l'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid 19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9 co. 2 lett. a), b), c bis) del decreto legge n. 52/2021.;

che l'art 4 quinquies al co. 2 del medesimo decreto prevede che ***“I datori di lavoro...i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'art. 9 sexies d.l. n. 52/2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al co. 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid 19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'art. 9, co. 10 del d.l. n. 52/2021”***;

che il successivo co. 5 dell'art. 4 quinquies, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, dispone che ***“E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1’***.

Rilevato che l'art. 3 del decreto legge n. 1 del 7.1.2022 apporta modifiche alla legge 17.6.2021 n. 87, e al co. 1 lett. a) 1 bis dispone che ***“Fino al 31 marzo 2022 e' consentito esclusivamente al soggetto in possesso di una delle certificazioni verdi Covid 19 , di cui all'art.9 c.2 (green pass cd. base :vaccinale, di guarigione o per esito negativo da tampone molecolare o antigenico rapido) l'accesso ai seguenti servizi e attività nell'ambito del territorio nazionale: ... b) pubblici uffici”***;

che il punto 1 ter del co. 1 dell'art. 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano dal 1 febbraio 2022 o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla medesima lettera, se diversa;

che con DPCM del 21 gennaio 2022 all'art. 1, co. 1 lett. d) è stato disposto che 'non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid 19, di cui all'art. 9 co. 2 del d.l. per ...

“ esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili , nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;”

nonché per

'esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata'.

Visto il decreto a firma congiunta dei due Capi degli Uffici, datato 10 gennaio 2022 contenente disposizioni per il controllo del green pass degli avvocati, consulenti ed ausiliari del giudice; ed i precedenti decreti organizzativi relativi al controllo del green pass per i magistrati e per il personale amministrativo di questi Uffici;

viste le circolari ministeriali DOG.14/1/2022 e del 17.1.2022 avente ad oggetto “Misure organizzative connesse al decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022”;

vista la nota del Procuratore Generale di Lecce Prot. N. 521/2022 del 27 gennaio 2022;

viste le disposizioni della Prefettura di Taranto prot. n. 0002635 del 17.1.2022 e quella prot. n.0062836 del 12.11.2021;

preso atto della disponibilità manifestata dalla ditta di Vigilanza Cosmopol , senza aggravio di spesa a carico dell'Amministrazione pubblica, già delegata ai controlli del green pass al momento dell'accesso in questo palazzo di giustizia ed in possesso di idonei dispositivi;

considerata l'unicità dell'accesso allo stabile in cui sono ubicati gli Uffici Giudiziari Minorili;

visti ed integralmente richiamati tutti i provvedimenti adottati da questi Capi degli Uffici in materia di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid -19 negli Uffici giudiziari;

DISPONGONO che

1. **dal 1 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria le verifiche sul possesso e validità della certificazione verde Covid19, almeno di base** (disponibile per coloro che si sono sottoposti con esito negativo al tampone antigenico rapido o molecolare), **sia esteso a tutti coloro che accedono nel Palazzo di Giustizia , fatta eccezione per le parti ed i testimoni , nonché per tutti coloro che dovranno accedere agli Uffici Giudiziari Minorili ed alla Sezione di PG in sede** *“per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”* (ad esempio interrogatori di indagati, ascolti di pp.oo., persone informate sui fatti o comunque convocate nell'ambito di procedimenti civili aperti a tutela di minori....), come da DPCM 21 gennaio 2022

2. dal 15 febbraio 2022 e fino a nuove determinazioni: a) tutti i magistrati ordinari, togati ed onorari, e tutti i lavoratori dipendenti o personale equiparato (“tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni” ad es. custodi, tirocinanti, personale della sezione della PG in sede, dipendenti impresa che hanno in appalto i servizi di pulizia, personale dipendente delle imprese di manutenzione; personale di ditte chiamate anche occasionalmente per attività straordinarie, corrieri, ecc...) ; b) tutti gli appartenenti alle categorie dell’art.9 sexies novellato (difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione); c) tutti i visitatori di cui al precedente punto 1), ove abbiano compiuto 50 anni , e quindi soggetti all’obbligo vaccinale, potranno accedere in questi uffici solo se in possesso del green pass c.d. rafforzato o *super green pass* , previsto dall’art 9 c.2 lett. a),b) e c bis) del DL 52/2021

3. le verifiche – per i soggetti diversi dai magistrati e dal personale amministrativo - avvengano a tappeto tramite dispositivi digitali con installata l’applicazione “verifica C19”, ovvero con l’esibizione della copia cartacea da parte dell’interessato.

Detta applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l’evento sanitario che hanno generato l’emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

4. le suddette verifiche avvengano all’ingresso della sede degli Uffici Giudiziari Minorili, in prossimità della postazione già individuata per la misurazione a mezzo *termoscanner a torretta* della temperatura.

DESIGNANO

per l’effettuazione di dette verifiche il personale di vigilanza presente all’ingresso dello stabile di piazza Duomo, che potrà avvalersi dell’ausilio delle Forze dell’Ordine per garantire il puntuale rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e della presente modalità operativa.

DISPONGONO

altresi, che le verifiche del possesso del green pass cd. rafforzato per gli ultracinquantenni appartenenti al personale di magistratura (togata ed onoraria) ed amministrativo proseguano con le modalità già stabilite nei precedenti provvedimenti (uso portale NoiPA, richiesta consegna copia green pass -ex art 1 c.5 dl 127/2021 conv nella L.165/2021-, controlli in Ufficio da parte dei delegati a mezzo sistema di controllo dell’App “Verifica C19”) , ed attualmente in vigore, del Presidente e del Procuratore

Si comunichi il presente provvedimento al personale di vigilanza che svolge il proprio servizio all’accesso di questi Uffici; ai Magistrati, al personale amministrativo, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, alla sezione di PG che opera nella Procura Minori di Taranto, al Medico Competente, alle RSU, all’RLS ed alle OO.SS. Territoriali

Si comunichi inoltre al Procuratore Generale e al Presidente della Corte di Appello di Lecce.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale e della Procura.

Taranto, 28 gennaio 2022

IL VICARIO
Il Procuratore
dott.ssa Pina Montanaro
~~Dott.ssa Daniela Putignano~~
Sost. Procuratore della Repubblica
[Firma]

Il Presidente
dott.ssa Bombina Santella
[Firma]



USCTA - 28/01/2022 12:15:06 - 0000123

Ministero della Giustizia
Tribunale per i Minorenni di TARANTO